



COMUNE DI CALDAROLA Provincia di Macerata

ORIGINALE

Registro Generale n. 35

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 34 DEL 08-06-2021

**Oggetto: REVOCA ORDINANZA N.29/2021 AVENTE PER OGGETTO: "SISMA
DEL 30/10/2016" - ORDINANZA DI INAGIBILITA' PER RISCHIO
ESTERNO DELL'IMMOBILE UBICATO IN LOCALITA' CASTELLO DI
CROCE (FG.22 MAPP.281 SUB.3) - PROPRIETARIO: RIDOLFI ADELE**

L'anno duemilaventuno addì otto del mese di giugno, il Sindaco Giuseppetti Luca Maria

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 Tuel (Testo unico degli enti locali) riconosce al sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: " Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."

CHE a causa della crisi sismica iniziata in data 24 agosto 2016 numerosi edifici nel territorio comunale risultano danneggiati;

DATO ATTO che in data 26 e 30 ottobre 2016 nuove scosse sismiche hanno colpito in modo considerevole il Comune di Calderola;

CONSIDERATO che al fine di procedere ad una rapida valutazione delle situazioni di rischio i tecnici comunali, i tecnici incaricati dal Comune ed i Vigili del Fuoco hanno provveduto ad effettuare sopralluoghi ai fini della verifica della pericolosità degli immobili;

CONSIDERATO che il sig.ra

Ridolfi Adele residente a FANO (PU) in Via Soncino N.10 (Cod. Fiscale RDLDLA35S61B398K)

dopo l'evento sismico ha richiesto presso il Centro Operativo Comunale la verifica dello stato dei luoghi relativamente al proprio fabbricato (Rif. Prat. Edil. N° I-648-2016) ubicato in LOCALITA' CASTELLO CROCE distinto catastalmente Foglio n° 22, particelle n° 281, sub. 3;

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato dai Tecnici incaricati dalla Protezione Civile alla compilazione delle schede FAST (Squadra FAST SF151, scheda n. 016 in data 21/11/2016) a seguito del quale l'immobile è risultato: "Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO"

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato dai Tecnici incaricati dalla Protezione Civile alla compilazione delle schede AEDES (Squadra AEDES P1446, scheda n. 005, ID 179317 in data 07/07/2017) a seguito del quale l'immobile è risultato: Edificio INAGIBILE per Rischio Esterno"

e che a seguito dell'esito di tale sopralluogo è stata emessa Ordinanza di INAGIBILITÀ dell'immobile ubicato in LOCALITA' CASTELLO CROCE catastalmente distinto al

foglio n° 22, particelle n° 281, sub. 3;

di proprietà dei sig.ra

Ridolfi Adele residente a FANO (PU) in Via Soncino N.10 (Cod. Fiscale RDLDLA35S61B398K)

RICHIAMATA la precedente avente per oggetto "SISMA DEL 30/10/2016 - ORDINANZA DI INAGIBILITÀ PER RISCHIO ESTERNO DELL'IMMOBILE UBICATO IN LOCALITA' CASTELLO CROCE catastalmente distinto al

Foglio 22 part. n. 281 sub. n. 3;

TENUTO CONTO che la predetta ordinanza indicava il perdurare dell'inagibilità dell'immobile fino alla revoca del presente provvedimento in corrispondenza del fabbricato ubicato in LOCALITA' CASTELLO CROCE catastalmente distinto al foglio n° 22, particella n° 281, sub. 3;

di proprietà dei sig.ri

Ridolfi Adele residente a FANO (PU) in Via Soncino N.10 (Cod. Fiscale RDLDLA35S61B398K)

DATO ATTO che a seguito della demolizione dell' edificio che creava il "Rischio Esterno" (fog.22 particelle 275-280) come da comunicazione di fine lavori pervenuta con prot. 9426 del 20/09/2018

RITENUTO che siano venute meno le condizioni di inagibilità e che pertanto, allo stato attuale, non sussistono più i rischi per il fabbricato di cui alla presente identificato catastalmente al foglio n° 22, particelle n° 281, sub. 3;

REVOCA

L'Ordinanza del Sindaco n 29/2021' avente per oggetto "SISMA DEL 30/10/2016 - ORDINANZA DI INAGIBILITÀ PER SOLO RISCHIO ESTERNO DELL'EDIFICIO UBICATO IN LOCALITA' CASTELLO CROCE ;

DISPONE

- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è l'ing. Andrea Spinaci per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;

- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

D I S P O N E I N O L T R E

La presente dovrà essere notificata ai proprietari ed occupanti sig.ri:

Ridolfi Adele residente a FANO (PU) in Via Soncino N.10 (Cod. Fiscale RDLDLA35S61B398K)

Copia della presente viene inoltre inviata per quanto di competenza ai soggetti sotto elencati ai fini del controllo dell'esecuzione della stessa e del territorio:

- ✓ Al Comando Polizia Municipale - mail: vigili@pec.comune.caldarola.mc.it;
- ✓ Al Sig. Prefetto di Macerata - pec: protocollo.prefmc@pec.interno.it;
- ✓ Al Comando Stazione Carabinieri di Calderola - pec: tmc30473@pec.carabinieri.it;
- ✓ Al Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Camerino pec: fmc43271@pec.carabinieri.it;
- ✓ Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto Attuatore Sisma 2016 - pec: regione.marche.protciv@emarche.it;
- ✓ Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Macerata pec: com.macerata@cert.vigilfuoco.it
- ✓ Al Comune di Fano – Ufficio Messi Notificatori pec: comune.fano@emarche.it

Avverso le ordinanze contingibili e urgenti, è ammesso ricorso gerarchico al prefetto entro trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla data in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza ai sensi dell'art. 2, del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Si avverte inoltre che ai sensi dell'art. 3 comma 4, del D.L.gs 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs 2 Luglio 2010, n.104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche o in alternativa, entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Giuseppetti Luca Maria